



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N° 76 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

**RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI
SENSI DELL'ART. 86 COMMA 2 D. LGS. 267/2000 -
ANNUALITÀ 2025 – IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto l'art. 86 del D.Lgs. n° 267/2000 recante “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, il quale:

- al comma 1, dispone che: *“L'Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.”*;
- al comma 2, dispone che: *“Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'Amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili; in attuazione della predetta disposizione, il Decreto Ministeriale del 25.05.2001, ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfettarie che gli Enti Locali devono corrispondere, per i propri Amministratori, agli Enti previdenziali di appartenenza”*;

Considerato che l'applicazione della suindicata norma ha fatto sorgere, soprattutto in giurisprudenza contabile, diversi dubbi in relazione all'esegesi del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. n° 267/2000, relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l'incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale;

Considerato che la Corte di Cassazione con una recente Ordinanza (Corte Cassazione Civile. Sez. Lavoro, Ordinanza 14-08-2023, n. 24615) ha posto chiarezza alla dibattuta questione osservando che:

- il comma 1 dell'art. 86, ponendo a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'«aspettativa non retribuita», riguarda esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita;
- la disposizione contenuta nel comma 2 della predetta previsione, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti» non prevede, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al co.1 (cioè l'aspettativa non retribuita), essendo tale presupposto «inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti»;
- la norma de quo specifica soltanto che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti;
- questa interpretazione si pone in linea con l'art. 51, comma 3 della Costituzione nella sua funzione di «sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali». Ed infatti, qualora si subordinasse l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa anche per i lavoratori autonomi, si vanificherebbe la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»;
- per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro (intesa come mantenimento dell'attività lavorativa) diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, sia consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, sia attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione;
- la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, tutela dunque la peculiare situazione del lavoratore autonomo; «per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa»;
- d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al co. 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista»;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale interessata deve disporre il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da conferire alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori - lavoratori autonomi erano iscritti o continuano ad essere iscritti dal momento di assunzione della carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, per l'importo **forfettario annuale**, determinato sulla base dei contributi minimi (soggettivo e integrativo compresi maternità e paternità);

Verificato che il Sindaco, Ing. Alberto Farisè ha iniziato il proprio mandato nel Comune di Piancogno dal 10.06.2024, risulta iscritto all'Inarcassa dal marzo 2024 ed è divenuto dipendente non in aspettativa dal 06.10.2025;

Richiamata la richiesta presentata dal Sindaco, Ing. Alberto Farisè, acclarata al protocollo del Comune al n° 7014 del 07.07.2025, riguardante il rimborso della somma complessiva di euro 1.557,94, già pagata alla propria Cassa a titolo di contributi previdenziali minimi relativi agli anni 2024 (euro 578,47 dal 10.06.2024 al 31.12.2024) e 2025 (euro 979,47 dal 01.01.2025 al 05.10.2025).

Ritenuto di dover riconoscere al Sindaco, Ing. Alberto Farisè, la legittimità di quanto richiesto e provvedere a predisporre idoneo impegno di spesa per far fronte al rimborso dei contributi minimi, versati in luogo dell'Amministrazione, verificata la disponibilità finanziaria alla missione 01011.02 capitolo 0200 denominata "contributi amm.ri non dipendenti D.Lgs. 267/2000", gestione competenza del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

Visti e richiamati:

- il decreto del Sindaco n° 18 in data 03/11/2025 di individuazione del Responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n° 16 in data 24/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;
- l'articolo 107 del D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di riconoscere**, per le motivazioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, di rimborsare all'Ing. Farisè Alberto, in ragione dell'incarico assunto di Sindaco, la somma totale di euro 1.557,94 relativa ai contributi previdenziali minimi che il suddetto ha già versato direttamente all'Inarcassa, con riferimento alle annualità 2024 e 2025;
- 3) **di impegnare** la somma complessiva di euro 1.557,94 alla missione 01011.02 cap. 0200 denominata: "contributi amm.ri non dipendenti D.Lgs. 267/2000" bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) **di autorizzare** il Responsabile del Settore Economico - Servizio Finanziario al pagamento della somma suindicata, in favore del Sindaco, Ing. Alberto Farisè;
- 5) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento;
- 6) **di dare atto, altresì** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) **di dare atto, altresì**, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia, nei modi previsti dalla legge ed entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo On-line del Comune di Piancogno;
- 8) **di stabilire che** la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 27 del D.Lgs n° 36/2023.

30/12/2025

**Il Responsabile del Settore Affari
Generali
F.to Dott. Matteo Tonsi**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I / A C C E R T A M E N T I

ES.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2025	CONTR. AMM.RI NON DIPENDENTI D.LGS. 267/2000	01011.02.0200	29546	1.904,00

30/12/2025

**Il Responsabile del Settore Economico – Servizio
Finanziario**

F.to Dott. Alessandro Fabbrini

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Maggioni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Piancogno, 28/01/2026

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Elisabetta Maggioni